

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3449 del 03/07/2017
Oggetto	Approvazione integrazioni e Progetto di Bonifica (agli atti con PGBO/2017/8799), ai sensi dell'art. 242, DLgs 152/06 e s.m.i., procedura "Padana Energia Spa", sito "Concessione Mineraria Santerno ı Pozzo 5", Comune di Imola.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3553 del 30/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno tre LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

Oggetto: Approvazione integrazioni e Progetto di Bonifica (agli atti con PGBO/2017/8799), ai sensi dell'art. 242, DLgs 152/06 e s.m.i., procedura "Padana Energia Spa", sito "Concessione Mineraria Santerno – Pozzo 5", Comune di Imola.

Proponente: Padana Energia Spa.

IL RESPONSABILE S.A.C. DI BOLOGNA

Decisione:

1. Approva (ai sensi dell'art. 242, Dlgs 152/06 e s.m.i.) le integrazioni ed il Progetto di Bonifica presentati, in conformità alle conclusioni della Conferenza di Servizi del 30/05/2017 (agli atti con PGBO/2017/14561);
2. Impartisce le seguenti prescrizioni:
 - il riempimento delle aree di scavo dovrà essere eseguito mediante l'impiego di terreno certificato;
 - dovrà essere presentato un cronoprogramma dettagliato delle diverse fasi di attività di bonifica;
 - le date di campionamento, anche ai fini del collaudo dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi di bonifica, dovranno essere preventivamente concordate con Arpae – Distretto di Imola;
 - La percentuale di controcampioni prelevati da ARPAE verrà stabilita in sito in funzione delle condizioni tecnico – ambientali rilevate dai tecnici del Distretto;
 - eventuali cumuli temporanei di terreno di scavo dovranno essere opportunamente coperti al fine di evitare dispersioni di polveri nell'ambiente;
 - il piano di monitoraggio dovrà essere eseguito unitamente a quello dei siti "Centrale Santerno Pozzo 1" e "Area Pozzo Santerno 3", e dovrà essere della durata di un anno con cadenza semestrale. Al termine di tale monitoraggio, ottenuti i risultati ed integrati con i controcampioni ARPAE, verrà valutata l'opportunità di una eventuale prosecuzione dello stesso.
3. Dà indicazione all'Amministrazione Comunale di apportare le opportune informazioni ambientali negli adeguati strumenti urbanistici;
4. Comunica che l'Analisi di Rischio approvata conserva validità in conformità al modello concettuale determinato, le cui eventuali variazioni comporteranno la necessità di una rivalutazione delle condizioni ambientali del sito;
5. Dispone che la durata della presenta autorizzazione corrisponda alla durata delle operazioni di bonifica così come previste da progetto fino al raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
6. In merito alle garanzie finanziarie emana le seguenti disposizioni:

- La garanzia finanziaria dovrà essere prestata entro 45 giorni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo per consentire di dare corso agli interventi di bonifica con adeguata tempestività. L'efficacia del provvedimento autorizzativo è condizionata alla preventiva prestazione ed accettazione della garanzia finanziaria.
 - La garanzia finanziaria va prestata a beneficio del Comune di Imola a copertura dell'attuazione dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale, per un importo pari al 50% del budget previsto in base al computo metrico estimativo, sulla base di quanto disposto dall'art. 242 c. 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - Ai fini della costituzione della garanzia finanziaria il Proponente dovrà utilizzare il modello inserito a pag. 63 della Delibera di Giunta Regionale n. 2218 del 21/12/2015 (Integrazione e modifiche alla D.G.R. n. 1017/2015 relativa all'approvazione della *"Linea Guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da parte dei soggetti proponenti interessati"*);
 - Detta garanzia potrà essere prestata secondo una delle seguenti modalità:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 c. 1 lett. c del D.Lgs. n. 481/1992;
 - polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
 - La garanzia finanziaria dovrà avere una durata pari alla durata dell'autorizzazione e comunque fino alla certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dall'ente competente ai sensi dell'art. 248 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
7. Dà atto dell'effettuazione del pagamento spese istruttorie pertinenti;
8. Dispone la trasmissione del presente atto a Padana Energia Spa e agli Enti componenti la Conferenza dei Servizi.

Motivazione:

Con Determina Ambientale DET-AMB-2017-1124 del 06/03/2017 è stato approvato il Documento di Analisi di Rischio sito specifica ai sensi dell'art.242 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presentato dalla Società Padana Energia SpA relativamente al sito Area Pozzo Santerno 5, Concessione Mineraria Santerno, ubicato nel Comune di Imola e identificato catastalmente al Foglio 195 Particella 113.

Al punto 3 della suddetta Determina si disponeva che il proponente svolgesse un approfondimento in merito all'analisi delle possibili tecniche di bonifica e alla loro applicabilità, al fine di svolgere un confronto maggiormente significativo finalizzato alla scelta della migliore tecnologia di intervento.

In data 18/04/2017 (agli atti PGB0/2017/8799 del 21/04/2017) il proponente ha presentato, in ottemperanza a quanto prescritto, la Relazione Tecnica contenente la Revisione e Integrazione al Progetto di Bonifica.

Termine e autorità a cui si può ricorrere:

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato.

Comunicazione:

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.

Con deliberazione n. 77 del 13 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia-Romagna è stato conferito al Dr. Valerio Marroni l'incarico di Direttore dell'ARPAE-S.A.C. di Bologna.

Con successiva deliberazione n. 88 del 28/07/2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia-Romagna sono state date disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPA.

Il Responsabile S.A.C. di Bologna
(Dr. Valerio Marroni)

firmato digitalmente⁵ ai sensi del codice di amministrazione digitale

⁵ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs n. 39 del 12/12/93 e l'art. 3 bis – c. 4 bis – del "Codice dell'Amministrazione Digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.